

Equilibrio di forza contrattuale in un mercato libero

Adriano Teso -13-08-08

Il Cittadino consumatore è spesso affaticato, stressato, confuso e non raramente ingannato da offerte di merci e servizi con **condizioni difficilmente comprensibili e confrontabili**. Come se non bastasse, prezzi e condizioni cambiano in tempi troppo brevi, per cui è costretto a nuove faticose ricerche ed analisi che lo costringono spesso ad analizzare contratti di molte pagine, non facilmente comprensibili.

Per rendere più facile, al cittadino acquirente, la sottoscrizione dei contratti, la comprensione nonché il confronto dei prezzi e delle condizioni, le associazioni di consumatori devono fornirgli una maggiore informazione comparativa su prodotti e servizi, come ad esempio avviene per il mercato dell'automobile con i test comparativi delle auto sulle riviste specializzate. Al fine di poter far ben decollare tali associazioni, esse potrebbero ricevere, fino alla loro messa a regime, un adeguato contributo dallo Stato, proporzionale alle quote ricevute dai soci, purchè tali associazioni abbiano nel loro statuto le regole essenziali d'una libera associazione democratica e gli opportuni vincoli di spesa.

Per i contratti di somministrazione, ossia di fornitura di servizi continuativi come quelli assicurativi, bancari, telefonici, d'acquisto di particolari beni (acqua, gas, corrente elettrica ecc.) e garanzie, la soluzione da noi individuata è quella della standardizzazione dei contratti, che vanno definiti ed aggiornati in collaborazione con le associazioni di consumatori (con un occhio di riguardo per la comprensibilità) ed approvati dalla authority Antitrust.

Dopo la firma di un contratto di somministrazione, per tutelare i cittadini si deve garantire:

- che le condizioni e i prezzi siano bloccati per almeno 6 mesi. Possono essere rivisti a vantaggio del consumatore in qualsiasi momento e, dopo i primi 6 mesi, riesaminati a svantaggio del consumatore solo con un preavviso sufficiente per poter cambiare fornitore, e ricevere un'adeguata informazione.
- che i contratti siano recedibili in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi (ammettendo la possibilità di vincolare il cliente a contratti di somministrazione annuali o pluriennali, solo se l'impresa fornitrice deve attuare degli investimenti appositi per il consumatore).
- che le imprese che propongono ad un utente di sciogliere un contratto con un concorrente, per acquistare i loro prodotti e servizi, offrano al cliente la possibilità di cambio di fornitore con una sola firma, acquisendo con essa la delega a svolgere le pratiche di scioglimento del vecchio contratto per conto del cliente.
- che, anche nel caso dei contratti annuali o pluriennali, siano previsti dei termini di preavviso equi.

Da queste norme sono esclusi i rapporti fra aziende.